



COMUNE DI SAN ROBERTO Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA n. 45 del 12.11.2020

PROT.n. 4930 del 12.11.2020

OGGETTO: Misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Chiusura Parchi comunali fino al 3 dicembre 2020.

IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni "*, nonché *" nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;*

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; - Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

Visti i D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020 e del 24.10.2020;

Visto, da ultimo, il DPCM del 03/11/2020 che prevede misure volte al contrasto della malattia da Covid-19 secondo 3 distinti scenari;

Visto il Decreto del Ministero della Salute emanato giorno 04/11/2020 in seguito al DPCM del 03/11/2020, all'allegato 2 contempla la Regione Calabria tra i territori a cui applicare lo scenario di criticità "Zona Rossa";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del richiamato D.P.C.M. del 03.11.2020, a norma del quale *"Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private"*;

Considerato che sul territorio comunale si registrano diversi casi di positività al covid-19, per cui si rende necessario limitare il più possibile le occasioni di contatto, quale misura a tutela della salute pubblica;

Ritenuto necessario, a tutela della salute pubblica, disporre la chiusura al pubblico delle piazze cittadine, al fine di evitare il generarsi di situazioni di assembramento e per attenuare la costante diffusione epidemiologica in corso, dal 12 al 23 novembre 2020;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Ravvisata la necessità di dover intervenire, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi dell'epidemia da COVID-19 tra la cittadinanza, disponendo la chiusura al pubblico dei parchi, dal 12 al 3 dicembre 2020;

ORDINA

In funzione delle esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, la chiusura al pubblico dei parchi dal 12 al 3 dicembre 2020, al fine di evitare il generarsi di situazioni di assembramento e per contrastare la diffusione dei contagi da covid-19.

Si dà atto altresì che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1.000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DISPONE

Che la Polizia Municipale, e le Forze dell'Ordine, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e trasmessa a:

- UTG - Prefettura di Reggio Calabria;
- Vigile Urbano del Comune di San Roberto, per il seguito di competenza;
- Responsabile Settore Vigilanza del Comune di San Roberto;
- Comandante Stazione Carabinieri di San Roberto;
- Comandante Stazione Carabinieri Forestali di San Roberto;
- Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione.



IL SINDACO
Antonio Micari